

Prontuario Covid-19

Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020

Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020

Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 10 marzo 2020 n. Z0006

Ordinanza del Presidente Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010

Ordinanza Sindaca Roma 20 marzo 2020, n. 65

Elaborato da
Direzione coordinamento normativo-funzionale
U.O. Studi ed Applicazioni Normative
Sezione Polizia Amministrativa

Sommario

COVID-19	4
1. Inottemperanza al divieto di spostamento all'interno del territorio comunale	4
2. Inottemperanza al divieto di trasferimento o spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova	4
3. Inottemperanza al divieto di accesso nei parchi, nelle ville, nelle aree gioco e nei giardini pubblici	5
4. Mancata sospensione delle manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico	5
5. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico	5
In luogo pubblico o aperto al pubblico non osservava il divieto di assembramento	5
6. Mancata sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati	6
7. Mancata sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati	6
8. Mancata sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi	7
9. Inottemperanza al divieto di svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto	7
10. Svolgimento dell'attività motoria non in prossimità della propria abitazione	8
11. Mancata sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche presenti nelle scuole di ogni ordine e grado	8
12. Mancata chiusura dei musei e altri istituti e luoghi di cultura	9
13. Mancata sospensione delle attività commerciali al dettaglio del settore non alimentare non elencate nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020	9
14. Mancata chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali	10
15. Mancata adozione di misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro all'interno dell'attività commerciale	10
16. Mancata sospensione delle attività dei servizi di ristorazione	11
17. Mancata chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante	11
18. Mancata sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (acconciatore, estetista etc..)	12
19. Mancata sospensione delle attività produttive industriali e commerciali non elencate nell'allegato 1 del DPCM 22.3.2020	12
20. Mancato rispetto dell'orario di apertura dell'attività commerciale di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020	13

21. Mancato utilizzo di mascherine e guanti per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e per i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari.....	13
22. Inosservanza al divieto di accesso sul litorale di Roma Capitale e nelle aree ricadenti del perimetro della riserva statale del litorale romano (Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa).	14
23. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus.....	15

COVID-19

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera a), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>1. Inottemperanza al divieto di spostamento all'interno del territorio comunale</p> <p>Sebbene lo spostamento non fosse motivato da esigenze lavorative o da situazioni di necessita ovvero per motivi di salute, si spostava all'interno del territorio comunale <i>(specificare se la violazione è avvenuta mediante l'utilizzo di un veicolo)</i></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera b) DPCM 22.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera a), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>2. Inottemperanza al divieto di trasferimento o spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello in cui ci si trova</p> <p>Sebbene lo spostamento non fosse motivato da esigenze lavorative o di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute, si trasferiva o si spostava con mezzo di trasporto</p> <p><input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato</p> <p>nel comune di Roma Capitale proveniente dal comune di</p> <p>Si dà atto che<i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera a) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera b), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>3. Inottemperanza al divieto di accesso nei parchi, nelle ville, nelle aree gioco e nei giardini pubblici</p> <p>Accedeva all'interno</p> <p><input type="checkbox"/> del parco di</p> <p><input type="checkbox"/> della villa</p> <p><input type="checkbox"/> dell'area gioco</p> <p><input type="checkbox"/> dei giardini pubblici sebbene vietato.</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera g) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera g), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>4. Mancata sospensione delle manifestazioni organizzate, nonché degli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico</p> <p>Svolgeva un evento o manifestazione di carattere</p> <p><input type="checkbox"/> culturale</p> <p><input type="checkbox"/> ludico</p> <p><input type="checkbox"/> sportivo</p> <p><input type="checkbox"/> religioso</p> <p><input type="checkbox"/> fieristico</p> <p>sebbene tale attività fosse sospesa.</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 2, DPCM 9.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera f), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>5. Inosservanza al divieto di assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico</p> <p>In luogo pubblico o aperto al pubblico non osservava il divieto di assembramento</p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera g) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera i), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>6. Mancata sospensione delle attività di cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati</p> <p>Svolgeva l'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> cinema <input type="checkbox"/> teatro <input type="checkbox"/> scuola di ballo <input type="checkbox"/> sala giochi <input type="checkbox"/> sala scommesse <input type="checkbox"/> sala bingo <input type="checkbox"/> discoteca <input type="checkbox"/> <p>sebbene tale attività fosse sospesa.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria <u>(3) (4)</u></p>	Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera d) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera m), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>7. Mancata sospensione degli eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati</p> <p>Organizzava un evento o una competizione sportiva in luogo</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> pubblico <input type="checkbox"/> privato <p>sebbene tale attività fosse sospesa.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria <u>(3)(4)</u></p>	Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera s) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera m), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>8. Mancata sospensione delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi</p> <p>Svolgeva l'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> palestra <input type="checkbox"/> centro sportivo <input type="checkbox"/> piscina <input type="checkbox"/> centro natatorio <input type="checkbox"/> centro benessere <input type="checkbox"/> centro culturale <input type="checkbox"/> centro sociale <input type="checkbox"/> centro ricreativo <input type="checkbox"/> <p>sebbene tale attività fosse sospesa.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria <u>(1)</u></p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera b) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera n), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>9. Inottemperanza al divieto di svolgimento dell'attività ludica o ricreativa all'aperto</p> <p>Svolgeva l'attività</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ludica <input type="checkbox"/> ricreativa <p>all'aperto sebbene non fosse consentito.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto	Prefetto	

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera b) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera n), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>10. Svolgimento dell'attività motoria non in prossimità della propria abitazione</p> <p>Svolgeva l'attività motoria non in prossimità della propria abitazione e precisamente</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto	Prefetto	
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera h) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera p), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>11. Mancata sospensione dei servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche presenti nelle scuole di ogni ordine e grado</p> <p>Non sospendeva <input type="checkbox"/> i servizi educativi per l'infanzia <input type="checkbox"/> le attività didattiche presenti nella scuola di</p> <p>non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 8.3.2020.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria <u>(3) (4)</u></p>	Stato	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto <u>(2)</u>	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera l) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera r), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>12. Mancata chiusura dei musei e altri istituti e luoghi di cultura</p> <p>Non procedeva alla chiusura</p> <p><input type="checkbox"/> del museo</p> <p><input type="checkbox"/></p> <p>non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 8.3.2020.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(1)</u></p>		Stato	Prefetto	Prefetto	
	<p>Articolo 1, comma 1, punto 1) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>13. Mancata sospensione delle attività commerciali al dettaglio del settore non alimentare non elencate nell'allegato 1 del DPCM 11.3.2020</p> <p>Non sospendeva l'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore non alimentare e precisamente <i>(indicare la tipologia di prodotti posti in vendita)</i>, nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate nell'allegato 1 del DPCM 11.3.20. <u>(5)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni 280,00) <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria <u>(3) (4)</u></p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera r) DPCM 8.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>14. Mancata chiusura, nelle giornate festive e prefestive, delle medie e grandi strutture di vendita, nonché degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali</p> <p>Nella giornata <input type="checkbox"/> festiva <input type="checkbox"/> prefestiva</p> <p>non chiudevano <input type="checkbox"/> la media struttura di vendita <input type="checkbox"/> la grande struttura di vendita <input type="checkbox"/> l'esercizio commerciale presente all'interno del centro commerciale <u>(6)</u></p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria <u>(3) (4)</u></p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, punto 1) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>15. Mancata adozione di misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro all'interno dell'attività commerciale</p> <p>Quale gestore dell'attività di vendita al dettaglio di prodotti del settore <input type="checkbox"/> alimentare <input type="checkbox"/> non alimentare e precisamente <i>(indicare la tipologia di prodotti posti in vendita),</i></p> <p>non adottava misure idonee a garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria <u>(3) (4)</u></p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, punto 2) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera v), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>16. Mancata sospensione delle attività dei servizi di ristorazione</p> <p>Non sospendeva l'attività di</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> somministrazione di alimenti e bevande <input type="checkbox"/> laboratorio di gelateria <input type="checkbox"/> laboratorio di pasticceria <input type="checkbox"/> laboratorio di pizzeria <input type="checkbox"/> laboratorio di gastronomia <input type="checkbox"/> laboratorio alimentare di <p>Non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020. <u>(7)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)</p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c) Ordinanza del Ministero della Salute 20.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera v), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>17. Mancata chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante</p> <p>Non chiudeva l'attività di somministrazione di alimenti e bevande</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri <input type="checkbox"/> nell' area di servizio e rifornimento carburante <p>non ottemperando a quanto disposto dall'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020. <u>(8)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)</p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Articolo 1, comma 1, punto 3) DPCM 11.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera z), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>18. Mancata sospensione delle attività inerenti i servizi alla persona (acconciatore, estetista etc.,)</p> <p>Non sospendeva l'attività di</p> <p><input type="checkbox"/> acconciatore <input type="checkbox"/> estetica <input type="checkbox"/></p> <p>non ottemperando a quanto disposto dal DPCM 11 marzo 2020. <u>(9)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)</p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto
	<p>Articolo 1, comma 1, lettera a) DPCM 22.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera z), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>19. Mancata sospensione delle attività produttive industriali e commerciali non elencate nell'allegato 1 del DPCM 22.3.2020</p> <p>Non sospendeva l'attività</p> <p><input type="checkbox"/> produttiva <input type="checkbox"/> produttiva industriale <input type="checkbox"/> commerciale <input type="checkbox"/></p> <p>nonostante tale attività non rientrasse tra quelle consentite e individuate nell'allegato 1 del DPCM 22.3.2020 sostituito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.3.2020. <u>(10)</u></p> <p>Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1)</u></p>	<p>Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)</p>	Stato	Prefetto	Prefetto	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	Punto 1) Ordinanza Presidente Regione Lazio 17.03.2020, n. Z00010 e articoli 1, comma 2, lettera u), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	20. Mancato rispetto dell'orario di apertura dell'attività commerciale di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020 Quale gestore dell'attività commerciale di cui all'allegato 1, del DPCM 11 marzo 2020 e precisamente l'attività di (specificare l'attività) non osservava l'orario di apertura al pubblico <input type="checkbox"/> 8.30- 19.00 (nei giorni feriali) <input type="checkbox"/> 8.30- 15.00 (nelle domeniche e nei giorni festivi) risultando aperto alle ore (11) Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Regione Lazio	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Prefetto
	Punto 5) Ordinanza Presidente Regione Lazio 10.03.2020, n. Z00006 e articoli 1, comma 2, lettera v), 2, comma 3, e 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020	21. Mancato utilizzo di mascherine e guanti per gli esercizi che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande e per i soggetti che trasformano, producono, tengono in deposito o comunque manipolano per poi vendere o somministrare prodotti alimentari Quale gestore dell'attività <input type="checkbox"/> di somministrazione di alimenti e bevande <input type="checkbox"/> che trasforma, produce, tiene in deposito o comunque manipola per poi vendere o somministrare prodotti alimentari non utilizza <input type="checkbox"/> mascherine <input type="checkbox"/> guanti Si dà atto che (descrivere gli elementi oggettivi della violazione).	(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 (1)	Chiusura dell'attività (da 5 a 30 gg.) Chiusura provvisoria (3) (4)	Regione Lazio	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	P.M.R.	SANZIONE ACCESSORIA O MISURA RIPRISTINATORIA COLLEGATA ALLA VIOLAZIONE	PROVENTI	SCRITTI DIFENSIVI	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
	<p>Ordinanza Sindacale 20.03.2020, n. 65 e articolo 4, comma 1 Decreto Legge 25.03.2020</p>	<p>22. Inosservanza al divieto di accesso sul litorale di Roma Capitale e nelle aree ricadenti del perimetro della riserva statale del litorale romano (Pineta di Castel Fusano e Pineta Acqua Rossa).</p> <p>Accedeva sul</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> litorale di Roma Capitale <input type="checkbox"/> all'interno del perimetro della riserva statale del litorale romano <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Pineta di Castel Fusano <input type="checkbox"/> Pineta Acqua Rossa. <p>sebbene vietato</p> <p>Si dà atto che <i>(descrivere gli elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>(da 400,00 a 3000,00 euro) 400,00 (pagamento entro 30 giorni) 280,00 <u>(1) (12)</u></p>		Roma Capitale	Sindaco Roma Capitale	Dipartimento Risorse Economiche Direzione gestione entrate extra-tributarie	Prefetto

Cod.	NORMA VIOLATA	VIOLAZIONE	PENALE	RAPPORTO AMMINISTRATIVO	RAPPORTO INFORMATIVO
----	<p>Articolo 1, comma 1, lettera c) DPCM 08.03.2020 e articoli 1, comma 2, lettera e), e 4, comma 6 Decreto Legge 25.03.2020 e</p> <p>Articolo 260, comma 1 Regio Decreto 27.7.1934, n. 1265</p>	<p>23. Inosservanza al divieto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora benché sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus</p> <p>Si allontanava dalla propria abitazione o dimora benché fosse sottoposto alla misura di quarantena perché risultato positivo al virus.</p> <p>Si dà atto che... <i>(precisare elementi oggettivi della violazione).</i></p>	<p>Sanzione penale (arresto da 3 a 18 mesi e con ammenda da euro 500,00 a euro 5000,00)</p> <p>Comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'articolo 347</p>		

Note

- (1) **Pagamento in misura scontata.** Ai sensi dell'articolo 108 comma 2, del d.l. 18/2020 per violazioni commesse fino al 31 maggio 2020 il termine per effettuare il pagamento scontato è di 30 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione. Sui verbali di accertamento di violazione, nel campo ANNOTAZIONI, deve essere riportata l'informativa che i termini per il pagamento in misura ridotta, dell'importo scontato e per presentare gli scritti difensivi decorrono dal 16/04/2020 come previsto dall'articolo 103 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 (vedi circolare 57/2020 e relativa tabella pubblicate sulla PIF). Se la violazione è commessa con l'**uso del veicolo la violazione è aumentata fino al triplo**. Al momento, salvo diverse disposizioni ministeriali, si ritiene che la disposizione non si rivolga all'organo di polizia procedente, ma solo all'autorità amministrativa competente ad irrogare la sanzione.
- (2) **Termini invio rapporto amministrativo.** Si rammenta che ai sensi del combinato disposto dell'articolo 10, commi 4 e 18, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 i termini di pagamento delle sanzioni sono sospesi fino al 3 aprile 2020, quindi i 60 giorni previsti dall'articolo 16 della legge 689/81 per l'invio del rapporto amministrativo al Prefetto, in caso di mancata presentazione della prova dell'avvenuto pagamento per i verbali contestati/notificati prima del 03 marzo, decorrono dalla predetta data.
- (3) **Chiusura attività.** L'articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni irrogata dal Prefetto con ordinanza ingiunzione ai sensi della legge 689/81. Ai sensi del comma 4 del citato articolo la Polizia Locale in qualità di autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni.
- (4) **Chiusura attività, procedura operativa.** Per le attività sospese ai sensi dei DPCM 11/03/2020 e 22/03/2020 si procede alla chiusura immediata, secondo le seguenti indicazioni procedurali:
 - ove la violazione accertata si riferisca ad attività che in ogni caso debbono stare chiuse, si accerta e contesta la violazione e si dispone immediatamente ed unicamente la chiusura dell'attività utilizzando il modello allegato sub. 4 pubblicato nella PIF apponendo sigilli;
 - ove la violazione, riferendosi ad attività che comunque possono stare aperte, riguarda aspetti gestionali (inosservanza orari, obbligo mascherine e guanti, non adozione misure di contenimento o dirette ad evitare assembramenti) si procede con:
 - o accertamento e contestazione della violazione e diffida scritta utilizzando il modello allegato sub 5 presente in PIF sottocategoria Covid 19 in area informazione, concedendo il tempo strettamente necessario alla regolarizzazione e rimanendo in loco;
 - o ove l'interessato regolarizzi la situazione o chiuda spontaneamente in caso di sfornamento di orari, la questione si chiude qui, essendo il provvedimento di che trattasi comunque facoltativo;
 - o ove l'interessato non regolarizzi o non sia in grado strutturalmente di farlo si dispone l'immediata chiusura provvisoria per giorni uno, apponendo sigilli;
 - o l'attività potrà riprendere solo al termine del periodo di chiusura provvisoria ed ove, ovviamente, siano state ripristinate le condizioni di sicurezza;
 - o in caso di ripetizione nella commissione della violazione la chiusura provvisoria è irrogata per giorni 5.

(5) Attività commerciali consentite ai sensi del DPCM 11.3.2020. L'articolo 1, comma 1, punto 1) del DPCM 11 marzo 2020, dispone che sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Inoltre, stabilisce che restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Allegato 1 DPCM 11.3.2020 "Elenco attività commerciali consentite":

- Ipermercati
- Supermercati
- Discount di alimentari
- Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici Farmacie
- Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

Per le attività consentite il gestore deve, sempre, garantire in contingentamento in ingresso degli avventori ed il rispetto della distanza interindividuale di un metro.

(6) Attività escluse dal divieto. L'articolo 1, comma 1, lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, stabilisce che la chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari.

(7) Attività consentite. L'articolo 1, comma 2, punto 2) del DPCM 11 marzo 2020 esclude dalla sospensione le mense, il catering continuativo su base contrattuale e gli esercizi di somministrazione siti all'interno degli ospedali e degli aeroporti, con l'obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro. Le attività di somministrazione sospese possono effettuare le consegne a domicilio.

(8) Aree di servizio di carburante situate lungo le autostrade. Sono escluse dalla chiusura le attività di somministrazione situate nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, come disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute 20 marzo 2020.

(9) Attività escluse dal divieto. Sono escluse dal divieto le seguenti attività inerenti i servizi alla persona: lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; attività delle lavanderie industriali; servizi di pompe funebri e attività connesse.

(10) Attività produttive industriali e commerciali consentite ai sensi del DPCM 22 marzo 2020. L'articolo 1, comma 1, lettera a) del DPCM 22 marzo dispone che sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020. Allegato 1 del DPCM 22 marzo 2020 sostituito dal Decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 25 marzo 2020:

- 1 Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
- 3 Pesca e acquacoltura
- 5 Estrazione di carbone
- 6 Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale

- 09.1 Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
- 10 Industrie alimentari
- 11 Industria delle bevande
- 13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
- 13.95 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
- 14.12.00 Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
- 16.24 Fabbricazione di imballaggi in legno
- 17 Fabbricazione di carta (ad esclusione dei codici: 17.23 e 17.24)
- 18 Stampa e riproduzione di supporti registrati
- 19 Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- 20 Fabbricazione di prodotti chimici (ad esclusione dei codici: 20.12 - 20.51.01 - 20.51.02 - 20.59.50 - 20.59.60)
- 21 Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
- 22.2 Fabbricazione di articoli in materie plastiche (ad esclusione dei codici: 22.29.01 e 22.29.02)
- 23.13 Fabbricazione di vetro cavo
- 23.19.10 Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
- 25.21 Fabbricazione di radiatori e contenitori in metallo per caldaie per il riscaldamento centrale
- 25.92 Fabbricazione di imballaggi leggeri in metallo
- 26.6 Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche
- 27.1 Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricità
- 27.2 Fabbricazione di batterie di pile e di accumulatori elettrici
- 28.29.30 Fabbricazione di macchine automatiche per la dosatura, la confezione e per l'imballaggio
- 28.95.00 Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
- 28.96 Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
- 32.50 Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
- 32.99.1 Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
- 32.99.4 Fabbricazione di casse funebri
- 33 Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature (ad esclusione dei seguenti codici: 33.11.01, 33.11.02, 33.11.03, 33.11.04, 33.11.05, 33.11.07, 33.11.09, 33.12.92, 33.16, 33.17)
- 35 Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
- 36 Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
- 37 Gestione delle reti fognarie
- 38 Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
- 39 Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
- 42 Ingegneria civile (ad esclusione dei seguenti codici: 42.91, 42.99.09 e 42.99.10)
- 43.2 Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
- 45.2 Manutenzione e riparazione di autoveicoli
- 45.3 Commercio di parti e accessori di autoveicoli
- 45.4 Per la sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
- 46.2 Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi
- 46.3 Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari, bevande e prodotti del tabacco
- 46.46 Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici
- 46.49.2 Commercio all'ingrosso di libri riviste e giornali
- 46.61 Commercio all'ingrosso di macchinari, attrezzature, macchine, accessori, forniture agricole e utensili agricoli, inclusi i trattori
- 46.69.91 Commercio all'ingrosso di strumenti e attrezzature ad uso scientifico

- 46.69.94 Commercio all'ingrosso di articoli antincendio e infortunistici
- 46.71 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento
- 49 Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte
- 50 Trasporto marittimo e per vie d'acqua
- 51 Trasporto aereo
- 52 Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- 53 Servizi postali e attività di corriere
- 55.1 Alberghi e strutture simili
- j (DA 58 A 63) Servizi di informazione e comunicazione
- K (da 64 a 66) Attività finanziarie e assicurative
- 69 Attività legali e contabili
- 70 Attività di direzione aziendali e di consulenza gestionale
- 71 Attività degli studi di architettura e d'ingegneria; collaudi ed analisi tecniche
- 72 Ricerca scientifica e sviluppo
- 74 Attività professionali, scientifiche e tecniche
- 75 Servizi veterinari
- 78.2 Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)¹
- 80.1 Servizi di vigilanza privata
- 80.2 Servizi connessi ai sistemi di vigilanza
- 81.2 Attività di pulizia e disinfestazione
- 82.20 Attività dei call center (Limitatamente alla attività di “call center in entrata (inbound), con l’esclusione delle attività in uscita (outbound) e dei servizi telefonici a carattere ricreativo. I call center in entrata (inbound) possono operare nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 e di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, come modificato dal presente decreto ministeriale).
- 82.92 Attività di imballaggio e confezionamento conto terzi
- 82.99.2 Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste
- 82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese (Limitatamente all’attività relativa alle consegne a domicilio di prodotti).
- 84 Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria
- 85 Istruzione
- 86 Assistenza sanitaria
- 87 Servizi di assistenza sociale residenziale
- 88 Assistenza sociale non residenziale
- 94 Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali
- 95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche
- 95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari
- 95.12.09 Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni
- 95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa
- 97 Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico

(11) Deroghe alla disciplina oraria. La disciplina oraria prevista dall’ordinanza del Presidente della Regione Lazio 17 marzo 2020, n. Z00010, come disposto da successiva Ordinanza del presidente della Regione Lazio 18 marzo 2020, n. Z00011, non si applica: alle farmacie; alle attività di commercio al dettaglio di medicinali;-alle attività di commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici; alle attività di commercio effettuate per mezzo di distributori automatici; alle attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati, situati sia su rete stradale, sia autostradale, nonché alle attività di distribuzione di GNL (gas naturale liquido), anche attraverso distributori self service.

(12) Sanzione amministrativa. Per quanto l’ordinanza preveda per la violazione sia sanzioni penali che amministrativa è opinione della Direzione che anche per questa violazione debba applicarsi l’articolo 4, comma 1 del d.l. 19/2020.

